

Sedute del 17 gennaio e del 1 febbraio 2012

Nell'ambito dell'attività consultiva:

- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito posto da un consigliere comunale in ordine alle modifiche che al regolamento per la disciplina del diritto di accesso. In particolare, la Commissione ribadisce che - fermo restando l'obbligo generale, in difetto di diversa e specifica norma regolamentare, di conclusione nel termine di gg. 30 dalla richiesta (ex art. 25 co. 4 della legge n 241/1990) - l'accesso ai documenti debba essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del consigliere ex art 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. Osserva inoltre la Commissione che è necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza e, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici;

- inoltre, ha espresso parere sul quesito proposto da un funzionario, responsabile del procedimento, in ordine alla ostensibilità dei documenti attinenti il procedimento per una gara di brokeraggio assicurativo indetta da una Amministrazione ministeriale, ed in particolare se sia ostensibile la documentazione giustificativa per anomalia dell'offerta, presentata dall'impresa aggiudicataria, considerata congrua dall'apposita Commissione per le anomalie. Al riguardo la Commissione osserva che non vi sono ostacoli di sorta all'esercizio del diritto di accesso in ordine alla suddetta documentazione, nelle forme della visione e dell'estrazione di copia, tenuto conto che i partecipanti alla suddetta gara hanno senza dubbio un interesse qualificato all'accesso, anche al fine di tutelare situazioni giuridiche soggettive di cui dovessero assumere la lesione;

- la Commissione ha anche ribadito il proprio costante orientamento in tema di accessibilità di eventuali esposti presentati alle forze dell'ordine da privati (ignoti o vicini di casa) nei confronti del richiedente l'accesso, al fine di innescare controlli nella abitazione o nella attività imprenditoriale dello stesso. In particolare, ad avviso della Commissione, poiché nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi - ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedere opporre all'interessato esigenze di riservatezza (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato, Sez V 19.5.2009 n 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699);

- infine, la Commissione ha risposto ad un cittadino che ha chiesto un parere sulla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali del Comune. In particolare, il richiedente rappresenta che le determinazioni comunali non vengono pubblicate interamente sull'albo pretorio on line, limitandosi il Comune a renderne noto l'oggetto e chiede, pertanto, se la condotta dell'Ente locale sia legittima, o contrasti con il diritto di informazione. La Commissione ritiene che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni comunali ed essa riguarda, non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali), ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" risoluzioni adottate sia da organi collegiali, sia da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1.6.1979 e Cons. di Stato, sez. IV, n.

1129 del 6.12.1977 Consiglio di Stato Sez. V, 15-03-2006, n. 1370). Del resto, l'articolo 10, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce che "tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici", senza alcuna distinzione tra deliberazioni e determinazioni. Pertanto, è assolutamente priva di fondamento la pubblicazione parziale del contenuto delle determinazioni comunali, rischiando anzi di pregiudicare il principio di trasparenza amministrativa.